

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 27 maggio 2025 alle ore 20:30, presso la sede sociale dell'associazione

CORO CANTAMARILLI APS
(di seguito, anche, "APS"),

si è riunita l'Assemblea dei soci, per deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno:

1. Modifica dello Statuto dell'APS ex art. 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017 a seguito di richiesta adeguamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
2. Mandato al Presidente di espletare tutte le formalità necessarie per registrare lo Statuto e depositare una nuova istanza rettificata al RUNTS;
3. Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea la Sig.ra Maria Cecilia Pegoraro, in qualità di Presidente dell'Associazione, la quale constata la regolarità della convocazione e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa ai sensi dello Statuto. Viene nominata segretaria dell'Assemblea la Sig.ra Francesca Spiller che, presente, accetta.

Preliminarmente tutti i convenuti sono stati informati del contenuto della presente adunanza.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno

La Presidente informa i presenti che a seguito dell'istruttoria del 23 maggio 2025, prot. n. 2051033, da parte della Regione Veneto – Ufficio RUNTS, avente ad oggetto una richiesta di modifica dello statuto approvato in data 14 maggio 2025, è necessario procedere all'adeguamento statutario con modifica del quorum costitutivo dell'assemblea straordinaria, ora pari a 3/4, precedentemente 1/4, quindi il primo comma dell'art. 16 è variato come segue:
«L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto.»

Il Presidente mette a disposizione di tutti i convenuti copia dello Statuto modificato.

L'Assemblea, sentita la relazione e preso atto delle motivazioni illustrate, con votazione unanime

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto che recepisce le nuove modifiche così come indicate e richieste dal RUNTS.

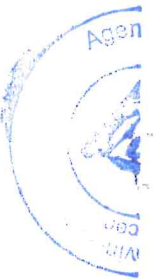
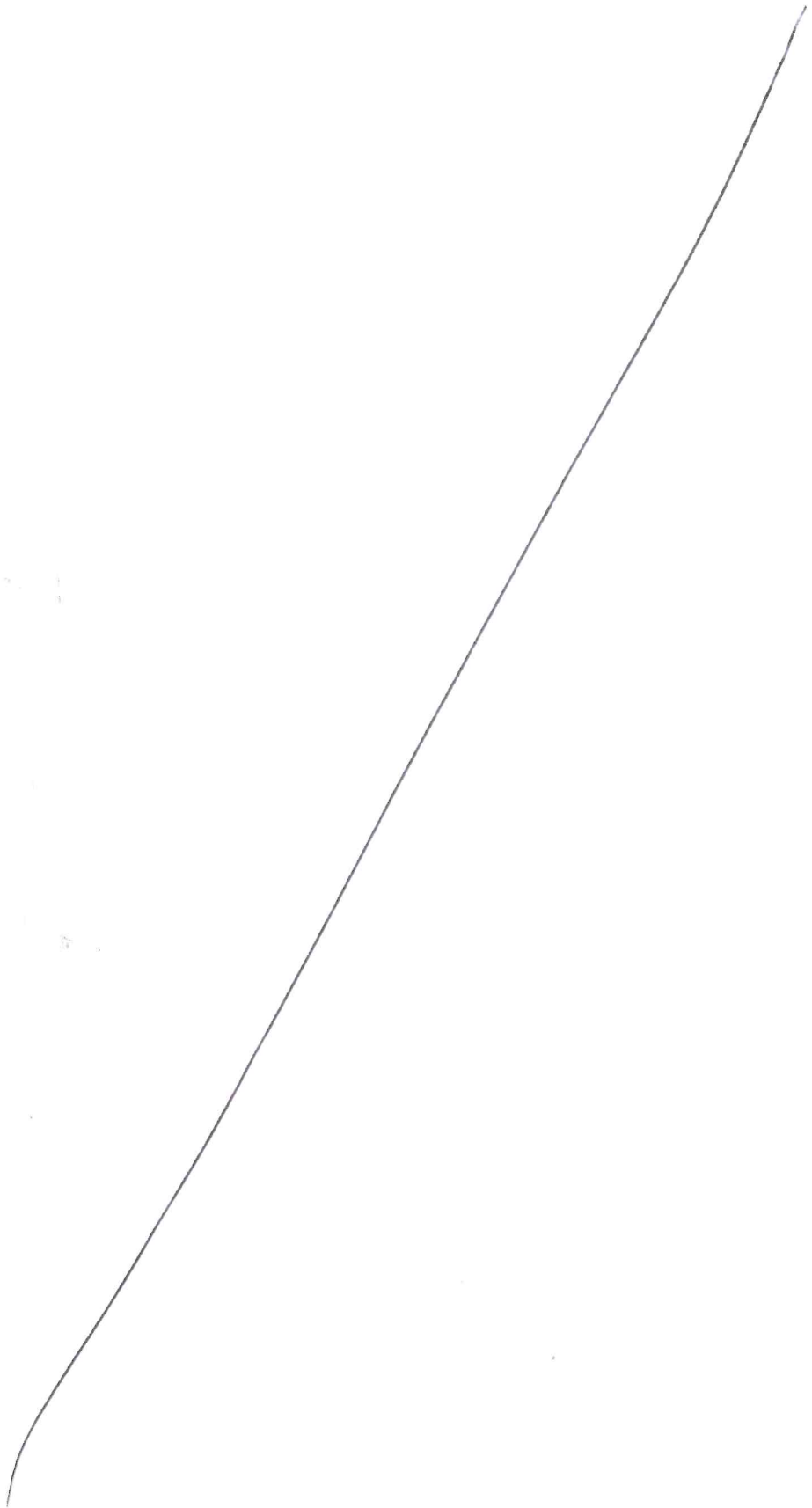
Sul secondo punto all'Ordine del Giorno

Il Presidente, riprendendo la parola, ricorda che è necessario affidare l'incarico e il mandato ad Ella Presidente per provvedere alla registrazione del nuovo Statuto e poter depositare una nuova istanza rettificata al RUNTS con richiesta di iscrizione. Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) il documento di Statuto sarà esente da imposta di registro e imposta di bollo in quanto atto finalizzato all'iscrizione al RUNTS da parte di un ente non commerciale privo di scopo di lucro con il fine di adeguamento ad integrazione normativa.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di dare mandato al Presidente per espletare tutte le formalità necessarie alla registrazione del nuovo statuto così modificato e per il suo caricamento sulla piattaforma RUNTS, in conformità a quanto richiesto dall'Ufficio competente.



Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 21:15.
Letto, approvato e sottoscritto.

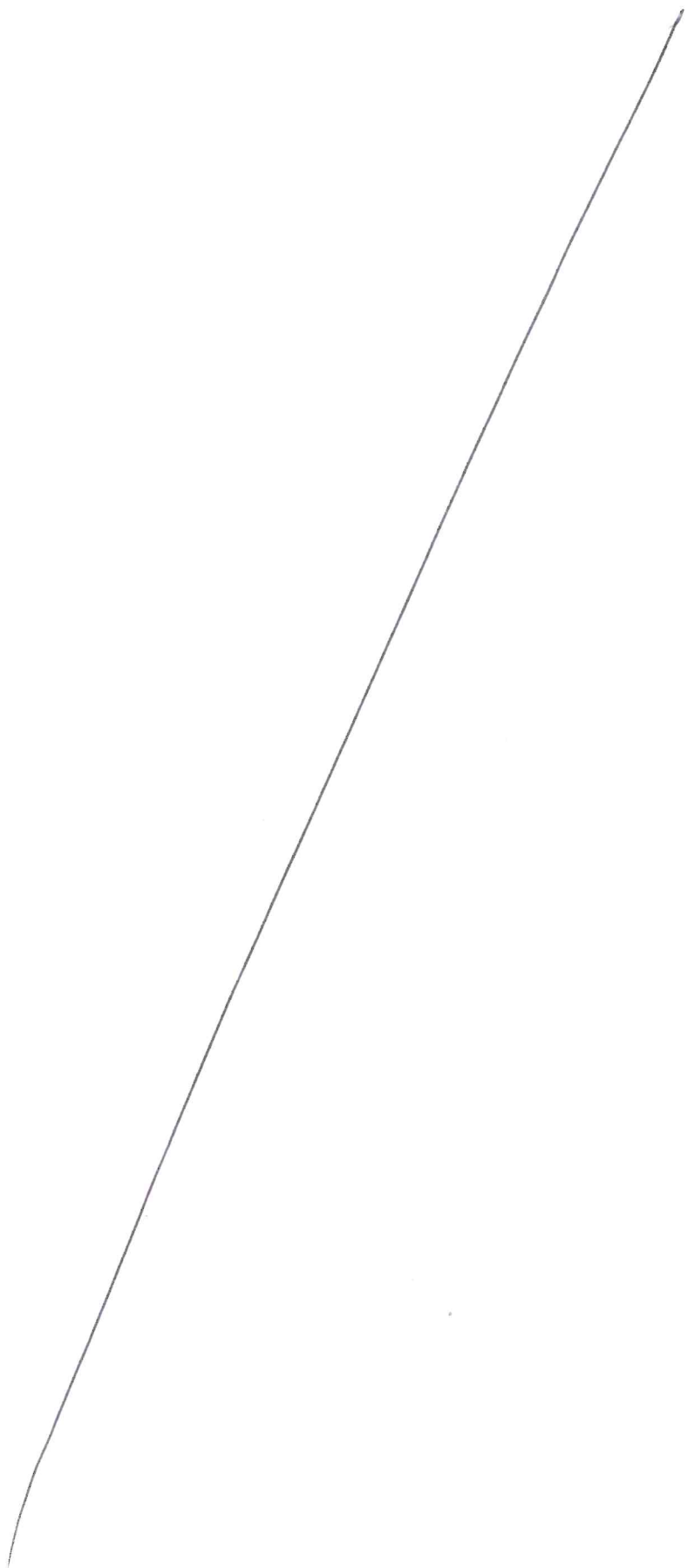
Il Presidente
Maria Cecilia Pegoraro

Maria Cecilia Pegoraro

Il Segretario
Francesca Spiller

Francesca Spiller





STATUTO

CORO CANTAMARILLI APS

Art. 1 (Denominazione)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito, anche "**Codice del Terzo settore**") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: "**CORO CANTAMARILLI APS**", (di seguito, anche "Associazione").

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

CORO CANTAMARILLI APS è un'associazione indipendente, apartitica, aconfessionale, non riconosciuta, fondata sul principio di democrazia interna e priva di scopi di lucro.

Art. 2 (Sede)

La sede legale dell'Associazione è fissata nel Comune di Monticello Conte Otto, Via Capitello 45.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

È prevista la facoltà, previa delibera del Consiglio Direttivo, di istituire sedi secondarie.

Art. 3 (Durata)

L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dall'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo Settore e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 5 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 6

(Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è interpretato secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 7

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- diffondere la musica corale con attenzione al repertorio musicale di ogni periodo e genere;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale ed artistica in genere, attraverso la collaborazione con associazioni parallele ed istituzioni culturali e musicali;
- intervenire nel campo della formazione musicale avvalendosi anche della collaborazione di esperti;
- proporsi come luogo di incontro, collaborazione e di aggregazione di interessi culturali.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione intende promuovere le seguenti azioni:

- attività musicale del coro mediante la preparazione dei coristi con lezioni di vocalità e prove;
- animazione di celebrazioni liturgiche nei diversi tempi dell'anno;
- promozione, organizzazione, esecuzione di spettacoli musicali anche in contesto teatrale, non escludendo l'eventuale partecipazione di artisti esterni all'Associazione;
- partecipazione a corsi didattici, lezioni-concerto, laboratori e gruppi di studio nell'ambito musicale e culturale;
- registrazione video- audio e incisione discografica;
- dibattiti, conferenze, incontri, convegni e seminari a carattere musicale;
- gestione di spazi atti allo svolgimento delle elencate attività e ogni altra attività finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale.



Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari l'associazione può stipulare Convenzioni con Enti Pubblici e Associazioni sia Pubbliche che private nello svolgimento dei servizi. Potrà inoltre collegarsi ad altri Enti e Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'associazione può pertanto assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Art. 8

(Attività di interesse generale)

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, sono (tra le attività individuate all'art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo Settore):

l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Le domande di ammissione quale socio ordinario sono deliberate dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Con l'iscrizione e il pagamento della quota associativa, il richiedente acquisisce la qualifica di socio ordinario/sostenitore, e aderisce incondizionatamente alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento associativo.

Art. 11

(Diritti e doveri degli associati)

Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali, secondo le regole stabilite dal successivo art. 25 del presente Statuto;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione e se in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 12

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per:

- esclusione per morosità.
- mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo;
- venir meno dei requisiti o delle condizioni per l'ammissione stabiliti dal presente Statuto;
- svolgimento di attività o assunzione di incarichi che pongano l'associato in evidente conflitto di interessi con l'Associazione;
- morte; la partecipazione all'Associazione è di carattere personale, per cui la morte dell'associato non determina alcun diritto degli eredi di subingresso;

Art. 9 **(Attività diverse)**

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione può inoltre realizzare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 10 **(Ammissione degli associati)**

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche, gli APS e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo (sette) richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere sotto il numero richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e integrare il numero entro un anno.

I Soci Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro possono aderire all'Associazione a condizione che il loro numero non superi il 50% delle associazioni di promozione sociale aderenti.

L'Associazione è composta da soci ordinari e soci sostenitori.

Gli associati possono essere:

- a) ordinari**, ovvero coloro che versano regolarmente la quota d'iscrizione annuale stabilita e deliberata dall'Assemblea nonché
- b) sostenitori**, i quali sono essi stessi soci ordinari, ma possono erogare ulteriore contribuzione volontaria a favore dell'Associazione.

L'ammissione alla qualifica di associato, in ogni caso, è subordinata al regolare versamento della quota associativa stabilita dall'Assemblea.

Le domande di ammissione vengono presentate tramite domanda scritta allegando i documenti richiesti.

In particolare, il modulo di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto, da inviare all'Associato almeno 8 giorni prima della data fissata, con indicazione della data, ora, luogo, ed ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea può riunirsi in videoconferenza, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di individuare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute.

Ciascun Associato ha un voto.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, a seconda dell'oggetto dell'Assemblea.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Art. 15 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (personalmente o per delega) di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione potrà aver luogo anche nella stessa giornata fissata per la prima convocazione, ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali, ed in particolare su:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio consuntivo;
- c) approva i Regolamenti associativi;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) stabilisce le modalità di elezione da parte dell'Assemblea dei componenti che entreranno a far parte del Consiglio Direttivo;
- g) determina indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (o rendiconto sociale) e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 16 **(Assemblea straordinaria)**

- recesso.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata presso la sede legale dell'Associazione.

Gli associati che recedano, perdano la qualifica o vengano esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere in parte o per intero la restituzione dei contributi e/o delle quote associative a qualsiasi titolo versati, né hanno alcun diritto sul fondo di dotazione dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo con voto segreto, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'assemblea ordinaria, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante comunicazione scritta inviata con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento al Consiglio Direttivo; l'Assemblea sarà chiamata a deliberare sul punto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. L'associato, in caso di delibera di esclusione da parte dell'Assemblea, può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno della delibera assembleare.

Art. 13 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- Il Direttore Artistico
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione.

Art. 14 (Assemblea)

L'Assemblea è costituita dagli associati dell'Associazione, iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) Associato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. Il Presidente è affiancato da un Segretario, nominato tra i convenuti all'Assemblea stessa.

Delle sedute e delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario o, in sua assenza, di un Consigliere nominato dai presenti. Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente, nonché dai Consiglieri presenti.

Art. 18

(Compiti e poteri del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'Associazione;
- b) predispone il progetto di bilancio o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- c) indica le procedure elettive e le modalità di presentazione delle candidature alle cariche associative nel rispetto dei Regolamenti associativi;
- d) nomina il Segretario dell'Associazione ed il Tesoriere, scegliendoli tra i propri componenti;
- e) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati, nonché l'aggiornamento della lista degli Associati e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- f) delibera la esclusione o l'espulsione degli associati nei casi previsti dal presente Statuto, nonché la decadenza da cariche sociali;
- g) delibera sull'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- h) amministra il patrimonio dell'Associazione, nell'interesse di questa e nel rispetto degli scopi statutari e redige il rendiconto economico-finanziario;
- i) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- j) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- k) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Art.19

(Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e tra i medesimi.

Il Presidente resta in carica tre anni, è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto.

Le delibere sono assunte con maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- a) modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In particolare, la delibera di scioglimento dell'Associazione è assunta con almeno 3/4 degli associati esprimenti voto favorevole.

Contestualmente alla delibera di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo attivo del fondo di destinazione dell'Associazione.

Art. 17

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Assemblea elegge tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. Per poter essere eletti gli associati devono essere in regola con i versamenti della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 5 (cinque) membri, che è tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, in caso di ragionevoli esigenze, all'integrazione dello stesso, per cooptazione, mediante scorrimento della lista degli associati non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo, oppure mediante l'indizione di nuove elezioni in Assemblea per individuare il/i componente/i integrativi che dureranno in carica sino a scadenza del mandato degli altri componenti elettivi.

Il Consiglio Direttivo attribuisce deleghe a ciascuno dei propri componenti secondo le esigenze rimesse alla sua valutazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa apposita comunicazione ai membri contenente l'ordine del giorno via e-mail o lettera almeno 5 giorni prima, almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno tre componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza).

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica ovvero d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 23
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzazione del Patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che alla stessa addivengano a qualsiasi titolo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità normativamente previste.

Art. 24
(Bilancio o rendiconto sociale)

1. Il bilancio di esercizio o rendiconto dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio o rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Si procederà alla redazione del bilancio sociale nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
4. L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 25
(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata alla sede legale dell'Associazione entro 15 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede legale dell'Associazione alla presenza del Presidente o di un suo delegato e per un tempo limitato.

Art. 26
(Volontari)

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti.

Art. 20 **(Segretario e Tesoriere)**

Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i membri.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Associazione.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

Art. 21 **(Il Direttore Artistico)**

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i Consiglieri o tra i soci o tra persone esterne. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinnovato.

Ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Direttivo e deve essere persona competente e preparata nell'ambito della musica corale e nella musica in genere.

Il Direttore Artistico ha il compito di:

- ◆ programmare le scelte artistiche dell'Associazione;
- ◆ proporre, curare e coordinare con il Consiglio Direttivo corsi, seminari, concorsi, rassegne e concerti;
- ◆ curare i rapporti con gli Enti Pubblici e le associazioni culturali, rapporti per i quali il Direttore Artistico può concedere eventuale delega.

Al Direttore Artistico compete in via esclusiva:

- ◆ la direzione del Coro e delle eventuali formazioni strumentali;
- ◆ il parere tecnico-musicale sulla ammissione delle nuove coriste

Art. 22 **(Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del vigente D.Lgs. 117/2017, s.m.i.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art.31
(Rinvio)

Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione e sottoscrizione.

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme vigenti, e in particolare quelle in vigore in materia di enti del Terzo settore, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo dell'Associazione.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di VICENZA

Reg.to il 18/6/25 al N° 803 Priv.S.3^A

Esatto € atto esente



I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 27

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 28

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20 % del numero degli associati.

Art. 29

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione dell'eventuale attivo residuo dalla liquidazione, da devolvere in ogni caso, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati.

Art. 30

(Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscriverà nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.